

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1472 del 21/03/2017
Oggetto	Herambiente S.p.A., Bologna Variazione dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m. relativa al centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1505 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti e Bonifiche

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Oggetto:

Proponente: HERAmbiente S.p.A., Viale Berti Pichat. 2/4, Bologna

CODICE FISCALE/P.IVA BO 02175430392

Variazione dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m. relativa al centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna.

Decisione

1. Dispone di modificare l'autorizzazione¹ ad HERAmbiente S.p.A., Viale Berti Pichat. 2/4, Bologna, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, relativa alla gestione del centro intermedio di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via Stradelli Guelfi, 73, Bologna, stabilendo quanto segue:
 - Il punto prescrittivo 5.4 dell'allegato 1 della relazione della conferenza di servizi allegata alla determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016 è sostituito dal seguente punto:

In accordo a quanto previsto dall'art. 226 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e smi, e delle Linee Guida ISPRA emanate a fine 2016 "*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221*", possono essere sottoposti ad operazioni di smaltimento D13 finalizzate a successivo smaltimento discarica, gli imballaggi non recuperabili identificati da CER appartenenti alla famiglia 1501, a seguito di un preliminare processo di selezione e cernita delle

¹ emessa con delibera della Provincia di Bologna n. 124/2012 modificata con delibere della Giunta Provinciale di Bologna n. 160/2012, n. 332/2014, n. 409/2014 e determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016

frazioni recuperabili, che presentino un contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a forme di gestione diverse dallo smaltimento in discarica. A tal fine, il produttore originario ovvero, in alternativa, il gestore dell'impianto di ricevimento dei rifiuti dovrà attestare la non recuperabilità del rifiuto con specifica dichiarazione che ne contenga le motivazioni. Dette dichiarazioni dovranno essere conservate per cinque anni per le verifiche di competenza degli organi di controllo

- Il punto prescrittivo 5.5 dell'allegato 1 della relazione della conferenza di servizi allegata alla determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016 è eliminato;
- Il punto prescrittivo 5.6 dell'allegato 1 della relazione della conferenza di servizi allegata alla determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016 è sostituito dal seguente punto:

Fermo restando le registrazioni dei rifiuti in ingresso ed uscita stabilite dalla norma vigente in merito alla tenuta del registro di carico/scarico, il gestore deve consentire la tracciabilità dei rifiuti accettati e sottoposti alle operazioni di smaltimento/recupero D13/R12, garantendo, al momento delle operazioni di carico dei rifiuti per l'invio ad impianti terzi, il completo svuotamento del piazzale adibito a scarico, cernita/selezione dei rifiuti recuperabili ed ammasso con raggruppamento dei rifiuti che residuano da dette operazioni.

2. Dispone che rimangano invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite dalla delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 e s.m.²
3. Avverte che qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre il 19/04/2022, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, cioè entro il 19/10/2021, apposita domanda³ all' autorità competente (attualmente ARPAE - SAC di Bologna), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

² vedi punto 1

³ scaricabile dal sito www.arpa.emr.it nella pagina http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/

4. Da atto che le spese istruttorie, quantificate in € 78,00 (*settantotto/400 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 29/12/2016;
5. Demanda all'Unità Rifiuti e Bonifiche ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione ad HERAmbiente S.p.A., Bologna, in qualità di gestore dell'impianto ed al Comune di Bologna ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
6. Comunica che la L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

La deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23 marzo 2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della Legge 56/2014, tra cui rientra anche la procedura di certificazione di completamento degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia - Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE - SAC Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

7. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazioni

- 1.1 In data 11/01/2017 HERAmbiente S.p.A., Bologna ha presentato istanza⁴ di variazione dell'autorizzazione unica vigente⁵ ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. per la gestione dell'impianto in oggetto.

L'istanza riguarda l'eliminazione dei punti prescrittivi 5.4, 5.5 e 5.6 introdotti con l'atto dirigenziale ARPAE DET-AMB-2016-1391 del 10/05/2016, di seguito elencati

"5.4 In accordo a quanto previsto dall'art. 226 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m., non siano sottoposti ad operazioni di miscelazione D13 con destinazione finale lo smaltimento in discarica D1 i rifiuti appartenenti alla categoria 1501 "imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)".

5.5 Le operazioni di miscelazione (R12/D13) non siano effettuate al fine di rendere i rifiuti compatibili, per effetto della diluizione degli inquinanti, con la destinazione di recupero/smaltimento; in particolare, nel caso dello smaltimento in discarica, il miscuglio di rifiuti sia conferito solo se i rifiuti originari risultino conformi ai criteri di ammissibilità della stessa, già prima della miscelazione; tale conformità sia pertanto verificata dalla ditta preventivamente all'operazione di miscelazione.

5.6 Fatte salve le annotazioni sui rifiuti previste dalla vigente normativa, per ogni miscela prodotta dalle operazioni R12/D13 ed avviata fuori sito a recupero/smaltimento, il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità della stessa, sulla base di registrazioni dalle quali dovranno risultare univocamente individuabili la codifica, le quantità e i produttori dei rifiuti originari;"

- 1.2 Il Gestore motiva la richiesta di eliminazione come segue:

Per il punto 5.4, il gestore ritiene che la prescrizione non sia pienamente coerente con la normativa vigente che recita all'art. 226 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m. che "è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio". Il gestore fa presente che nella gestione operativa finora svolta, il rifiuto viene sottoposto ad una verifica visiva ad ogni conferimento per valutare o meno l'effettiva recuperabilità

⁴ Acquisita agli atti di ARPAE Sac Bologna con PGBO72017/424 del 11/01/2017

⁵ Delibera della Giunta Provinciale n. 124/2012 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 160/2012, n. 332/2014, n. 409/2014 e determina dirigenziale ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2016-1391 DEL 10/05/2016

Per il punto 5.5 il gestore precisa, anzitutto, che le operazioni R12 ed D13 autorizzata non è propriamente una miscelazione ma un raggruppamento logistico funzionale al trasporto in discarica e che detto raggruppamento viene effettuato successivamente alla selezione dei rifiuti recuperabili. Non consentire il raggruppamento di varie tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati al conferimento nell'impianto se non previa verifica della conformità ed ammissibilità dei singoli carichi di rifiuti in ingresso presso l'impianto di destinazione finale, comporterebbe l'effettuazione di un'analisi di caratterizzazione per ogni carico di rifiuto in ingresso. Il gestore ritiene non sostenibile detta pratica gestionale tenuto conto che detti conferimenti coinvolgono circa 2000 piccoli produttori prevalentemente riferibili a piccole imprese artigiane che operano in lavori edili e che conferiscono rifiuti misti da costruzione e demolizione, imballaggi misti non recuperabili e rifiuti plastici

Per il punto 5.6 il gestore ritiene che la prescrizione comporti, al fine di garantire la tracciabilità di ogni carico di rifiuto in ingresso fino alla destinazione finale, la gestione delle miscele di rifiuti in almeno due lotti fisicamente distinti che consentano la precisa appartenenza di ogni carico di rifiuto in ingresso ad un determinato carico di rifiuti in uscita. Detta procedura, tuttavia, implicherebbe, secondo il gestore, la riorganizzazione delle aree di stoccaggio e spazi più ampi che l'impianto non ha.

- 1.3 Con nota del 23/02/2017 i Servizi Territoriali ARPAE Bologna hanno inviato un'istruttoria a supporto della valutazione della SAC⁶, nella quale confermano tutte le prescrizioni precedentemente fissate nel parere espresso nel procedimento di istanza di variazione dell'autorizzazione avviata in data 30/09/2015 e conclusasi in data 10/05/2016 con l'atto dirigenziale ARPAE DET-AMB-2016-1391 del 10/05/2016.

Più in specifico,

Per il punto 5.4, i Servizi Territoriali ritengono, tra le altre cose, che l'eliminazione della prescrizione comporterebbe un'inottemperanza dell'art. 226 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m. come confermato dalle recenti Linee Guida emanate da Ispra in merito ai criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo cui gli imballaggi identificati dai CER 1501.. non possono essere ammessi in discarica ma avviati ad un trattamento finalizzato al riciclaggio o al recupero, a meno che non si tratti di partite con un contenuto di impurezze tali da impedirne l'avvio a tali forme di gestione.

⁶ agli atti PGBO/2017/4211 del 23/02/2017

Per il punto 5.5, i Servizi Territoriali ritengono, tra le altre cose, che la prescrizione è strettamente correlata al principio generale fissato dalla normativa vigente (d.lgs 152/2006 e s.m.) di effettuare operazioni di miscele al fine di rendere i rifiuti compatibili alla destinazione finale, per diluizione. Viene pertanto confermata la necessità di sottoporre a caratterizzazione i rifiuti per verificarne la conformità/ammissibilità dei rifiuti in ingresso alla destinazione finale e confermato il parere che l'operazione svolta presso il centro non sia un mero raggruppamento logistico ma una miscelazione.

Per il punto 5.6 i Servizi Territoriali confermano la necessità di garantire la tracciabilità del rifiuto in ingresso fino alla destinazione finale, evidenziando tuttavia come la prescrizione stessa non obblighi alla gestione per lotti, lasciano al contrario al gestore le modalità più opportune purché, nel rispetto del principio di tracciabilità, venga garantita la registrazione della codifica e della quantità dei rifiuti nonché dei nominativi dei singoli produttori.

- 1.4 In data 28/02/2017 si è tenuta conferenza di servizi a cui hanno partecipato rappresentanti di ARPAE SAC di Bologna e del proponente HERAmbiente S.p.A., da cui è emerso conclusivamente, e come espresso nel verbale⁷, quanto di seguito esposto:

"Relativamente al punto prescrittivo 5.4, si ritiene opportuno sostituire detta prescrizione in quanto la norma vigente non esclude in assoluto lo smaltimento in discarica degli imballaggi ma esclude lo smaltimento degli imballaggi recuperati, oltre agli scarti da selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, come stabilito nelle Linee Guida ISPRA emanate a fine 2016 "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221" ed a conferma di quanto stabilito dall'art. 226 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m., non è escluso lo smaltimento in discarica degli imballaggi non pericolosi identificati da CER appartenenti alla famiglia dei 1501 qualora vi siano partite aventi qualità tale da non consentire il ritiro in discarica cioè abbiano un contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a forme di gestione diverse dallo smaltimento in discarica. Pertanto si propone di riscrivere la prescrizione come segue:

5.4 In accordo a quanto previsto dall'art. 226 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m., e delle Linee Guida ISPRA emanate a fine 2016 "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221", possono essere sottoposti ad operazioni di

⁷ Agli atti PGBO/2017/5857 del 16/03/2017

smaltimento D13 finalizzate a successivo smaltimento discarica, gli imballaggi non recuperabili identificati da CER appartenenti alla famiglia 1501, a seguito di un preliminare processo di selezione e cernita delle frazioni recuperabili, che presentino un contenuto di impurezze tale da impedirne l'avvio a forme di gestione diverse dallo smaltimento in discarica. A tal fine, il produttore originario ovvero, in alternativa, il gestore dell'impianto di ricevimento dei rifiuti dovrà attestare la non recuperabilità del rifiuto con specifica dichiarazione che ne contenga le motivazioni. Dette dichiarazioni dovranno essere conservate per cinque anni per le verifiche di competenza degli organi di controllo

Relativamente al punto 5.5 si ritiene opportuno eliminare detta prescrizione in quanto ridondante per aspetti già normati da leggi nazionali (divieto di diluizione,etc).

Relativamente al punto 5.6 si ritiene opportuno modificare la prescrizione andando a specificare in dettaglio, per evitare interpretazioni diverse della prescrizione, come debba essere garantita la tracciabilità dei carichi di rifiuti in ingresso in tutta la fase di gestione dei rifiuti stessi fino allo smaltimento o recupero finale

Pertanto la prescrizione viene così formulata:

Fermo restando le registrazioni dei rifiuti in ingresso ed uscita stabilite dalla norma vigente in merito alla tenuta del registro di carico/scarico, il gestore deve consentire la tracciabilità dei rifiuti accettati e sottoposti alle operazioni di smaltimento/recupero D13/R12, garantendo, al momento delle operazioni di carico dei rifiuti per l'invio ad impianti terzi, il completo svuotamento del piazzale adibito a scarico, cernita/selezione dei rifiuti recuperabili ed ammasso con raggruppamento dei rifiuti che residuano da dette operazioni.

- 1.5 Si è considerato acquisito il parere favorevole del Comune di Bologna che regolarmente convocata alle Conferenza di servizio del 28/02/2017 non ha partecipato e non ha espresso formalmente alcun parere;

Il Responsabile S. A. C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁴ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁴ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39 del 12 dicembre 93 e l'art. 3 bis - c. 4 bis - del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.